CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3505

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(NATALI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(GIOLITTI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(FERRARI-AGGRADI)

Conversione in legge del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 432, concernente interventi in favore dell'agricoltura

Seduta del 6 luglio 1971

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Allo scopo di accelerare gli interventi nel settore agricolo e per mantenere inalterato il ritmo produttivo degli scorsi anni, appare necessario anticipare talune agevolazioni previste dal disegno di legge (Atto Camera n. 3409), già all'esame del Parlamento, relativo alla proroga per lo anno 1971 del 2° Piano verde.

Di tali agevolazioni sono destinatari quei settori nei cui confronti più urgenti si manifestano le necessità: meccanizzazione, zootecnia e credito di conduzione.

A tali fini è ispirato il decreto-legge - che si sottopone al Parlamento per la conversione in legge - col quale si prevede:

Articolo 1: l'autorizzazione di ulteriori spese per la concessione del concorso statale nel pagamento degli interessi su prestiti di conduzione (lire 11 miliardi) per l'integrazione del fondo per la meccanizzazione agricola (lire 13 miliardi) e del fondo di rotazione per lo sviluppo della zootecnia (lire 13 miliardi) nonché per fronteggiare oneri di carattere generale derivanti dall'applicazione delle provvidenze (lire 1.500 milioni).

Articolo 2: la determinazione di nuovi limiti di impegno per la concessione del concorso interessi su mutui straordinari da destinare all'estinzione di passività onerose di cooperative che gestiscono propri impianti di conservazione, lavorazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici (lire 1.400 milioni) e per la concessione del contributo nella spesa di ammortamento dei mutui per l'estinzione di passività dei consorzi di bonifica (lire 100 milioni).

Articoli 3 e 4: vengono indicati i mezzi di copertura degli oneri per far fronte alle spese previste dal decreto-legge.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 5 luglio 1971, n. 432, concernente interventi in favore dell'agricoltura.

Decreto-legge 5 luglio 1971, n. 432, Gazzetta Ufficiale *n. 168 del 6 luglio 1971.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre interventi in favore dell'agricoltura;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;

DECRETA:

ART. 1.

Per la prosecuzione degli interventi in agricoltura secondo le disposizioni di cui alla legge 27 ottobre 1966, n. 910, per l'anno finanziario 1971, sono autorizzate le seguenti spese riferite alle attività di cui ai sottoindicati articoli della legge predetta:

	MILIONI
ART. 8 – Contributi e concorsi per iniziative di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli	3.000
ART. 9 – Potenziamento delle strutture cooperative di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli . .	7.000
ART. 11 – Interventi per la concessione di crediti di conduzione . Di detto stanziamento lire 5 miliardi sono destinati agli interventi a favore di cooperative agricole che gestiscono impianti di conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli.	11.000
ART. 12 – Apporto al fondo di cui al capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, per lo sviluppo della meccanizzazione agricola	13.000
ART. 13 – Apporto al fondo istituito con legge 8 agosto 1957, n. 777, per lo sviluppo della zootecnia	13.000
ART. 37 – Spese generali	3.000

ART. 2.

Per l'attuazione degli interventi di cui ai sottoindicati articoli della legge 27 ottobre 1966, n 910, sono stabiliti, per l'anno finanziario 1971, i seguenti limiti di impegno:

	MILIONI
ART. 6 (3° comma) – Concorso negli interessi sui mutui straordinari *una tantum* a favore di cooperative che gestiscono impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli	1.400
ART 16 – Concorso negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario	3.000
ART. 23 – Estinzione passività Consorzi di Bonifica	100

I mutui straordinari *una tantum* di cui all'articolo 6 - terzo comma - della legge 27 ottobre 1966, n. 910, modificato dall'articolo 11 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, e dall'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, convertito con modificazioni, nella legge 26 novembre 1969, n. 828, possono essere concessi alle cooperative che gestiscono propri impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, per la trasformazione di passività onerose derivanti da finanziamenti bancari a breve, medio e lungo termine non assistiti dal concorso finanziario dello Stato, contratti prima del 31 dicembre 1969, ed in essere alla data del 28 febbraio 1971.

Detti mutui sono concedibili per importi non superiori al 90 per cento delle predette passività purché alla totale estinzione delle medesime concorra per la restante quota la cooperativa anche con versamenti diretti dei soci.

ART. 3.

All'onere relativo all'articolo 1 del presente decreto si provvede con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare nell'anno 1971 mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissioni di buoni poliennali del tesoro o di speciali certificazioni di credito. Si applicano le norme di cui all'articolo 46 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo per l'anno finanziario 1971, sarà fatto fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli nn. 3523 e 6036 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

ART. 4.

All'onere relativo all'articolo 2 del presente decreto, per l'anno finanziario 1971 si provvede con corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

ART. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 5 luglio 1971.

SARAGAT

COLOMBO EMILIO - NATALI - GIOLITTI - FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO EMILIO.